

I.C. " DE AMICIS - DON MILANI "
RANDAZZO (CT)
Prot. 0000934 del 31/01/2025
II-10 (Uscita)

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DE AMICIS – DON MILANI"
- RANDAZZO –**

**CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

comparto scuola
(ai sensi del CCNL 2019/2021)

ANNO SCOLASTICO

2024/2025



CONTRATTO INTEGRATIVO 2024/2025

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque, considerato che sono passati i quindici giorni dall'invio al collegio dei revisori dei conti, dell'Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto siglato tra le parti in data 08/01/2025, con allegati la relazione del Dirigente Scolastico e la relazione del DSGA, alle ore 8.45, nell'Ufficio di Presidenza, viene siglato il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo "De Amicis - Don Milani" di Randazzo.

Sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof. Salvatore Malfitana, coadiuvato dal DSGA dott.ssa Strano Marianna.

PARTE SINDACALE

Prof.ssa Adelina Bongiovanni:

Prof. Patanè Salvatore:

SINDACATI FLC/CGIL SCUOLA

TERRITORIALI CISL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL ...Ins. Raiti Lucia.....

GILDA/UNAMS

ANIEF ...Ins. Tornabene Alfio.....

Risulta assente il:

INDICE



TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 4
Art. 1 – Campo di applicazione	
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI	Pag. 4
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI	Pag. 4
CAPO II - DIRITTI SINDACALI	Pag. 6
TITOLO TERZO - ORGANICO DELL'AUTONOMIA	Pag. 8
TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	Pag. 9
TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA	Pag. 9
TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	Pag. 11
CAPO I - NORME GENERALI	Pag. 11
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO	Pag. 12
TITOLO SETTIMO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Pag. 14
TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag. 14



TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A., sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "De Amicis-Don Milani" di Randazzo.
2. I contratti siglati tra le parti non potranno contenere nessuna deroga "in peius" rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti. (art. 2077 del Codice Civile);
3. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del PtOF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti o del Consiglio d'Istituto, non possono essere oggetto di trattativa;
4. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2024/2025 dalla data della sua sottoscrizione.
5. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale. Di tale accordo verrà data l'opportuna informazione ai lavoratori tramite affissione all'Albo della RSU.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Delegazione

1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico e la delegazione di parte sindacale è composta dai componenti delle RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (regolarmente accreditati presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti RSU e di quelle di appartenenza degli eletti nella RSU);
2. Il Dirigente Scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale e potrà essere assistito da esperti e/o da personale del suo ufficio;
3. Le RSU possono avvalersi dell'assistenza di rappresentanti delle OO.SS. di appartenenza e/o di propri

Art. 5 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali;
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:



- partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 6 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il Rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio. Il Rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU;
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare;
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali. In ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno **cinque** giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro **cinque** giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati. In casi urgenti i tempi possono essere ridotti;
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 7 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 8 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai



percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
- i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Art. 9 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 – Attività sindacale

1. La RSU e i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in via permanente in luogo accessibile, visibile ai lavoratori, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.



2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1, deve essere chiaramente firmato dalla RSU, che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 11 - Uso dei locali e delle attrezzature

1. Alla RSU è consentito, per lo svolgimento della sua funzione:
 - a) di comunicare con il personale della scuola libero da impegni di servizio;
 - b) l'uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, per l'espletamento del mandato;
 - c) l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
4. I componenti la RSU hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva;
5. La RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti;
6. La richiesta di accesso agli atti di cui ai comma precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Art. 12 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. Si integra alla presente la CIR (contrattazione integrativa regionale).
4. integrativa regionale).
- 5.
6. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
7. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del servizio di segreteria, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 13 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Piazza Loreto - 95036 Randazzo (CT) Tel./Fax 095/921225

E-mail: CTIC84700E@istruzione.it - CTIC84700E@pec.istruzione.it - Sito: www.icdeamicisrandazzo.edu.it

C.F./P.IVA: 83002340871 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWSX



4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri e orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

Art. 14 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della

Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo del 02/12/2020 sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. In particolare:
 - a) per garantire l'effettuazione degli scrutini quadrimestrali e finali n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - b) per garantire lo svolgimento degli esami, con particolare riferimento a quello conclusivo del 1° ciclo d'istruzione: n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - c) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo Integrativo: il DSGA, n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - d) per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

Art. 16 - Trasparenza

1. Negli atti formali di maggior rilievo che riguardino il singolo lavoratore o l'insieme dei lavoratori o gruppi di essi (ad esempio gli ATA), il Dirigente Scolastico avrà cura di citare la norma di riferimento dell'atto medesimo. Tutto ciò al fine di consentire al lavoratore di acquisire piena consapevolezza, sostanziale e formale, del provvedimento e di permettere allo stesso e/o alla RSU di esercitare il pieno esercizio del diritto di contestazione, altrettanto motivato;
2. L'importo complessivo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa indicazione analitica della provenienza delle risorse che ad esso affluiscono, nonché i relativi criteri di distribuzione e attribuzione, preventivamente concordati con la RSU, saranno resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola;
3. La RSU ha diritto di accedere ai documenti contabili da cui si evinca la concreta distribuzione del fondo dell'istituzione scolastica a favore del personale;
4. Al fine di rendere tutto il personale pienamente consapevole dei suoi diritti e dei suoi doveri, il Dirigente Scolastico si adopera affinché i lavoratori che ne facciano richiesta vengano in possesso delle norme contrattuali e di legge che li riguardano.

TITOLO TERZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Art. 17 – Piano dell'Offerta Formativa (art. 24, c. 3 - CCNL 2016/18)

1. Nella predisposizione del P.T.O.F. sarà assicurato l'utilizzo integrale delle professionalità presenti presso l'istituzione scolastica.



Art. 18 - Articolazione dell'orario di lavoro del personale docente (art. 24 - CCNL 2016/18)

1. L'orario settimanale d'insegnamento potrà contenere fino ad un massimo di tre ore buche.
2. Al docente con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà garantita l'ottimizzazione dell'orario di insegnamento.
3. L'orario massimo giornaliero individuale, comprensivo di attività di insegnamento e attività collegiali non può essere superiore a 9 ore.

Art. 19 -Attività per il potenziamento dell'offerta formativa (art.28 - CCNL 2016/18)

1. Nel rispetto della delibera del collegio docenti, i posti di organico funzionale assegnati (in numero di 4) incidono nell'articolazione delle cattedre/posti come da seguente orario settimanale:
 - Attività progettuali ore 22 – Scuola Primaria;
 - Attività di insegnamento ore 66 – Scuola Primaria;

Art. 20 – Assegnazione sedi (l'art. 3 c.7 - CCNI 2017 e art.22, c. 8, lett. b2 – CCNL 2016/2018)

Personale docente

1. L'assegnazione della sede è di durata annuale.
2. Laddove possibile si tenderà a garantire la continuità didattica attraverso la conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente;
3. In caso di contrazione di posti si terrà conto della maggiore anzianità di servizio;

Personale ATA

1. L'assegnazione della sede è di durata annuale.
2. Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente;
3. In caso di contrazione si terrà conto della maggiore anzianità di servizio;

Art. 21 - Criteri riguardanti la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 36 c. 8 – CCNL 2018/2021)

1. Per richiedere di partecipare alle iniziative di formazione e/o aggiornamento dovrà essere presentata domanda al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.
2. Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare a iniziative di formazione e di aggiornamento, con priorità in relazione alle mansioni ricoperte.
3. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto e garantendo, comunque, il tempo necessario al raggiungimento della sede di svolgimento della formazione.
4. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, ha diritto al recupero delle ore effettuate.
5. In presenza di più richieste del personale docente ed A.T.A. il D.S. si atterrà ai seguenti criteri:
 - Completamento di corsi già attivati;
 - Rotazione;
 - Data di presentazione della domanda.

TITOLO QUARTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.



2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 23 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 24 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA (Art. 22, c. 4, lett. c6 – CCNL 2016/2018)

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - La richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - L'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - L'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano di formazione dei docenti. (Art. 22, c. 4, lett. c7 – CCNL 2016/2018)

1. Alla data odierna sono presenti risorse legate al PNRR per la formazione del personale ed in particolare PNRR 2.1 per il personale docente non docente e PNRR 3.1 per il personale docente.
2. Sarà cura anche una volta definiti, visto il nuovo assetto, i vari ruoli all'interno dell'organigramma della sicurezza negli ambienti di lavoro, provvedere alla formazione delle varie figure non ancora del tutto formate o che necessitano di aggiornamento.

Art. 26 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (diritto alla disconnessione) (art. 22, c. 4, lett. c8 – CCNL 2016/2018)

1. Le comunicazioni di servizio per il personale docente e non docente e, le comunicazioni per le famiglie, gli allievi, (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 19.00;
2. Le comunicazioni per le famiglie e gli allievi con riferimento alla didattica vengono pubblicate sul registro elettronico entro le ore 23.00.



3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
4. Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo in corso d'anno e a fare il punto su richiesta di una delle parti.

Art. 27 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione (Art. 22, c. 4, lett. c9 – CCNL 2016/2018)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Le prestazioni richieste al Personale ATA e derivanti dall'applicazione delle innovazioni normative hanno una ricaduta sul Lavoro; tra questi si ricorda
 - L'esecuzione dei progetti comunitari;
 - L'assistenza fornita agli utenti in occasione delle iscrizione on-line degli alunni;
 - Il supporto al Piano Nazionale Digitale;
 - Il supporto al PNRR;
 - Progetti deliberati nel PtOF, che richiedano il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
 - Gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali.
4. Una volta individuate le figure dotate di preparazione adeguata cui affidare i nuovi compiti e/o che abbiano dato la loro disponibilità, sarà riconosciuto una prestazione eventualmente oltre il proprio normale orario di servizio con pagamento di straordinario ovvero riconoscendo una intensificazione del lavoro assegnato con pagamento del dovuto in time.
5. Dal P.t.O.F. della scuola sono definite le seguenti attività con particolare connotazione legate alle nuove tecnologie (innovazione tecnologiche e processi di informatizzazione a carico dei servizi amministrativi ed a supporto dell'attività scolastica)
 - a) PNRR/PN212027
6. In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica informazione sulle retribuzione erogate al personale ATA coinvolto nelle attività di supporto e gestione.
7. Qualora dovessero sopraggiungere altre attività impreviste analoghe a quelle del comma 3 l'amministrazione convocherà le RSU e le OO.SS. per contrattarne, in apposita sequenza, i riflessi sul lavoro del personale ATA.

TITOLO SESTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 28 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/2025 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIM;
 - b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c. Eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. Eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 29 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo Dipendente) sono pari a 102.794,05 € (sommano a), b) e g), visto l'atto di costituzione del fondo, prot. n. 9917 del 18/11/2024, così suddivisi:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (sommano c), d), e), f), i), j) e k)) € 90.359,58;
 - b) economie anno precedente € 6.114,99;
 - c) Indennità direzione DSGA + eventuale sostituzione del DSGA € 6.391,10;
3. All'interno del Fondo per l'Istituzione scolastica trovano collocazione le seguenti risorse:
 - a) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 961,27;
 - b) economie anno precedente € 11,89;
 - c) per gli incarichi specifici del personale ATA € 3.186,38;
 - d) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.856,07;
 - e) economie anno precedente € 89,29;
 - f) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.314,19;
 - g) valorizzazione del merito del personale € 14.077,59;
 - h) valorizzazione della professionalità docente, continuità didattica e servizio in zone disagiate € 17.107,37;
 - i) valorizzazione della professionalità docente a T.I. coinvolti nel cd Piano Agenda Sud € 2.663,86.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 30 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 31 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati, così come discusso in sede di relazioni sindacali, per le attività del personale docente il 70% del budget pari a € 45.761,52 (lordo Dipendente) e per le attività del personale ATA il 30% pari a € 18.754,94 (lordo Dipendente), comprensivi della quota ricavata dalle risorse per la valorizzazione del personale.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del P.T.O.F..
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 32 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello

nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il P.T.O.F.. Non essendoci in questo momento risorse, sarà cura del Dirigente Scolastico definire i criteri di ripartizione in un eventuale seduta di contrattazione successiva ad eventuali accreditamenti specifici.



Art. 33 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti e del personale ATA, il fondo d'istituto destinato al personale è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate (lordo dipendente):
 - a) la somma necessaria per i compensi per le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007), è pari a € 35.766,35 lordo dipendente;
 - b) la somma assegnata per funzioni strumentali è pari ad euro 4.314,19;
 - c) la somma assegnata per attività complementari di educazione fisica è pari ad euro 973,10;
 - d) la somma assegnata per la sostituzione dei docenti assenti è pari a euro 2.945,36;
 - e) la somma necessaria per la retribuzione delle ore di formazioni eccedenti le attività funzionali è pari a euro 2.868,64;
 - f) la somma necessaria per i compensi ai collaboratori del dirigente (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007), nonché ai responsabili di plesso (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, scuola S. I° grado) è pari ad € 7.988,75. Gli importi (lordo dipendente) vengono così suddivisi:
 - 1° Collaboratore € 2.117,50
 - 2° Collaboratore € 1.828,75
 - Responsabile Scuola dell'Infanzia (n. 1) €. 481,25
 - Responsabili di plesso Scuola Primaria (n. 3) € 1.732,50
 - Referente Scuola Primaria € 1.828,75
 - g) la somma necessaria per la corresponsione dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettera j) CCNL 29/11/2007), è pari a € 5.827,50 (lordo dipendente);
 - h) la somma necessaria per retribuire il sostituto del DSGA per una previsione di 30 gg (art. 88, comma 2, lettera i) CCNL 29/11/2007), è pari a €. 564,30 (lordo dipendente);
 - i) la somma necessaria per retribuire gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47, comma 1, lettera b) CCNL 29/11/2007), è pari a €. 3.186,38 (lordo dipendente);
 - j) la somma prevista per le attività aggiuntive degli Assistenti Amministrativi (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007, è pari a €. 6.061,00 (lordo dipendente);
 - k) la somma prevista per gli incarichi aggiuntivi dei Collaboratori Scolastici (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007, è pari a €. 11.000,00 (lordo dipendente);
 - l) la somma necessaria per la retribuzione degli incarichi per la sicurezza negli ambienti di lavoro ammonta a € 1.691,25.

Il totale delle risorse, lordo dipendente, impegnate ammonta ad euro 102.958,05 lordo dipendente mentre le entrate risultano pari ad €. 102.967,49, con un saldo positivo pari a 9,44 €.

1. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad una aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del P.t.O.F. o del Piano Annuale delle Attività.
2. Viene inoltre deciso che in caso di assenza per malattia che supera i due mesi le somme previste verranno decurtate in maniera proporzionale, dividendo l'importo lordo per 12 mesi.
3. Nel caso in cui il dirigente scolastico venga nominato quale presidente degli Esami di Stato secondo Ciclo, al suo sostituto compete una indennità pari a 20 ore di attività aggiuntive di non insegnamento.

Art. 34 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il



compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 35 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art. 22 , lett. c4 – CCNL 2016/2018)

1. Il bonus premiale nasce grazie all'art. 1, commi 126-129, della legge 13 luglio 2015 n. 107. Il testo è stato successivamente modificato nel comma 128; per il resto è rimasto inalterato e non è stato mai abrogato.
2. Il CCNL 2016/18 è successivamente intervenuto sulla materia con l'art.40, comma 2;
3. Inoltre, all'art. 22, comma 4, lettera c, tra le materie devolute alla contrattazione integrativa d'istituto viene inserito il punto c4: "i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;". L'intesa sindacale del 25 giugno 2018 sul MOF estende i benefici di legge al personale docente precario. La novità viene recepita dal D.L. 126/2019, convertito poi dalla legge n. 159/2019 ove, attraverso la modifica del comma 128, si stabilisce che può accedere al bonus "anche il personale non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche". Questa è l'unica modifica apportata al testo della legge 13 luglio 2015 n. 107.
4. La successiva modifica è rappresentata dalla legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n. 160). In questo caso il comma 249 dell'art.1 prevede che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione".

Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2024/2025 corrispondono a € 14.057,59 (lordo Dipendente). Le quali vengono totalmente riversate nel FIS.

Art. 36 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla Valorizzazione della professionalità del personale docente che assicura ai propri alunni la continuità didattica (ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione n. 258 del 30 settembre 2023)

Tali risorse ammontanti a € 17.107,37, si ricorda che essa è destinata a personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica" vedasi l'art. 2 del decreto.

Articolo 2 (Stanzamenti di bilancio e ripartizione)

1. L'articolo 1, comma 593-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riservata alla valorizzazione:

a) del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, ai sensi della lettera b-bis), comma 593, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii.;

b) del personale docente in servizio presso le scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica inserite nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ai sensi della lettera b-ter) del medesimo comma 593.

2. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sedi di titolarità dei docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengono conto degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e che sono residenti o abitualmente domiciliati in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'istituzione medesima. La ripartizione avviene: Ministero dell'Istruzione

a) per il 70 per cento ai docenti che non abbiano, almeno nell'ultimo quinquennio, presentato domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso. I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione;

b) per il 30 per cento ai docenti che da almeno cinque anni insegnino in istituzioni scolastiche rientranti nei valori individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2021, 234, e nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, non avendo la residenza o il domicilio nella medesima provincia della istituzione scolastica.

Art. 37 - Criteri generali per l'assegnazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione della professionalità docente a T.I. coinvolti nel cd Piano Agenda Sud.



Tali risorse ammontanti a € 2.663,86 sono destinati al personale docente e T.I. che è stato coinvolto e che sarà coinvolto nelle attività del c.d. Agenda Sud. Più in particolare al momento sono in corso di svolgimento 2 moduli afferenti alla programmazione di cui in discussione che vedono coinvolti n. 4 docenti, i quali accederanno in ugual misura alle risorse assegnate.

Art. 39 - Criteri per l'assegnazione delle risorse (ex art. 36 c. 7, CCNL 2019/2021)

Tali somme ammontanti a € 2.868,64 e ai sensi dell'art. 44 c. 4 del CCNL 2019/2021, nel caso in cui le ore non utilizzate per le attività collegiali, e che saranno destinate alla formazione programmate dal collegio dei docenti con il P.T.O.F. eccedano le ore contrattuali, saranno utilizzate per retribuite tali ore in maniera proporzionale alle ore effettuate.

Nel caso in cui a fine anno si riscontra un non utilizzo delle somme o una economia delle stesse, le stesse andranno in contrattazione per una nuova destinazione.

Art. 40 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Nel caso in cui venga istituito il lockdown, legato alla pandemia, il personale ATA, sarà organizzato in maniera agile; in particolare, gli ass. amministrativi a turno lavoreranno da casa, due unità in servizio e uno a casa; mentre per quanto riguarda i collaboratori scolastici, gli stessi faranno dei turni per coprire le necessità del servizio. Le unità che sono a casa compenseranno le ore di attività non svolte con le ferie pregresse ancora non godute.

Art. 41 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari a € 3.186,38, sono destinate garantire l'efficienza del sistema scolastico e valorizzare le competenze dei dipendenti. Gli **incarichi specifici** vengono assegnati a personale ATA che si distingue per competenze e professionalità e sono connessi alle esigenze organizzative delle scuole. Nel dettaglio saranno così suddivise
 - € 1.276,00 per n. 2 unità di cui una di Ass. Amministrativo e € 1.897,50 per n. 4 unità di collaboratore scolastico.
3. In dettaglio saranno retribuiti i seguenti incarichi
 - Assistenti amministrativi (1- coordinamento area gestione amministrativo contabile; 2 – coordinamento registro elettronico, servizi Pago-online, gestione visite e viaggi di istruzione)
 - Collaboratori scolastici (1 – piccola manutenzione; 2 pulizia cortili e spazi esterni (n. 3 unità)

Art. 42 – Progetti Comunitari (Art. 22, c. 4, lett. c3 - CCNL 2016/2018)

1. Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione preventiva dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
2. All'informazione sui fondi erogati alla scuola per la realizzazione del progetto assegnato, seguirà una apposita sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto destinati, nello specifico, al personale e all'ammontare dei relativi compensi, diversi da quelli riconosciuti a costi standard, e tenuto conto di quanto previsto nell'avviso e nella relativa scheda finanziaria.

3. In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi sarà data informazione sulle retribuzioni del personale della scuola coinvolto nella realizzazione del progetto.



TITOLO SETTIMO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 43 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 44 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 45 - Salute

1. A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque fumare all'interno della scuola. Il Dirigente Scolastico, gli incaricati della vigilanza in merito e tutto il personale dell'Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo.
2. L'Amministrazione ha il compito di assicurare le condizioni igieniche e climatiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. A tal fine predispone le iniziative necessarie da mettere in atto per assicurare condizioni climatiche idonee in ogni ambiente dell'Istituto.
3. Le misure riguardanti lo stress correlato trovano spazio nel Piano della Sicurezza emanato dal Dirigente Scolastico.
4. Le misure correlate con il lavoro Agile, legate a situazioni di salute particolarmente gravi "lavoratori fragili", verranno sottoposte all'attenzione del medico competente che segnalerà al Datore di lavoro eventuali fragilità ed eventuali patologie attuali o pregresse, per definire l'idoneità del lavoratore alla mansione. Quanto detto vista l'attuale situazione pandemica trova riscontro sia nei protocolli di sicurezza che nel Piano di sicurezza di cui al comma precedente.

TITOLO OTTAVO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 47 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore all'80 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 48 - Informazione e verifica del contratto di istituto (art. 5 – CCNL 2016/2018)

1. Le parti convengono, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del contratto integrativo di istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente i compensi del salario accessorio liquidati al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. Per nessun motivo le parti che hanno sottoscritto il contratto d'Istituto destinatarie della comunicazione degli esiti della contrattazione possono diffondere e comunicare a soggetti esterni o utilizzare in qualunque modo e forma i dati personali dei singoli lavoratori di cui sono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Malfitana

Per la parte pubblica Il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Malfitana		Per la parte sindacale RSU Prof.ssa Adelina Bongiovanni
.....		Prof. Patanè Salvatore

SNALS/CONFESAL ...Ins. Raiti Lucia..... *Lucia Raiti*

ANIEF ...Ins. Tornabene Alfio..... *Alfio Tornabene*

OR

[Signature]